CAMERA DEI DEPUTATI N. **4296**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUSTO, MICILLO, PARENTELA, ZOLEZZI

Disposizioni concernenti l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei macelli

Presentata il 15 febbraio 2017

Onorevoli Colleghi ! — Il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti (articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione), e quindi portatori di diritto, è uno dei capisaldi della politica dell'Unione.

"Il benessere è uno stato di salute completo, sia fisico che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente" (Hughes, 1976) e può essere rispettato solo garantendo le cinque libertà sancite dalla stessa Convenzione europea sulla protezione degli animali (libertà dalla fame e dalla sete, da disagi ambientali, dalle malattie e dalle ferite, dalla paura e dallo *stress*, libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche). Libertà e princìpi che troppo spesso vengono calpestati dal sistema produttivo della carne e dei derivati animali.

L'ultimo passo della filiera produttiva, la macellazione, è infatti spesso caratterizzato dalla violazione della dignità e del benessere degli animali, nonché dalla violazione delle prescrizioni igienico-sanitarie, con conseguenti ripercussioni sulla salute umana.

Considerando i soli dati diffusi dal Ministero della salute nell'anno 2014, relativi ai controlli, effettuati su un numero limitato di strutture di macellazione (le strutture sottoposte a controllo corrispondono a parametri che limitano notevolmente il campione che viene preso in considerazione e su cui viene effettivamente controllata solo una data percentuale), circa il 20% delle strutture ha presentato irregolarità.

Ai dati ufficiali si aggiungono le denunce delle associazioni e delle inchieste giornalistiche che hanno portato alla luce

illiceità e connivenze tra controllori e controllati come nel caso del "macello degli orrori" dell'impresa Italcarni di Ghedi, che ha visto le condanne di ben due veterinari pubblici e quattro patteggiamenti per la macellazione di animali a terra. Nella struttura, oltre ad essere stati rilevati maltrattamenti, era stata anche rinvenuta carne infetta con una carica batterica 50 volte superiore ai valori di legge.

La macellazione animale può essere di tre tipi *standard* più due tipi in deroga, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1099/2009, del Consiglio, del 24 settembre 2009, tra i quali la macellazione d'urgenza risulta particolarmente importante sia per il benessere animale sia per la tutela della salute pubblica. A tale proposito ricercatori della *Texas A&M University* hanno per primi dimostrato l'importanza che essa venga eseguita (così come prescritto per legge) su animali a terra, le cui carni, ammesse alla normale macellazione, risultano frequentemente contaminate da salmonella ed *escherichia coli* e da altri patogeni in quanto la frequente esposizione degli animali a terra alla contaminazione fecale comporta un rischio di cross contaminazione durante la macellazione.

Per lo stesso motivo negli Stati Uniti il servizio ispettivo ufficiale (FSIS-USDA), come misura di salvaguardia per il rischio di introduzione nella catena alimentare dell'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), non consente la macellazione di animali che risultino non deambulanti dall'ispezione *ante-mortem*. Secondo la *Food and Drug Administration* (FDA), infatti, i bovini a terra costituiscono la popolazione animale a rischio maggiore di BSE, i cui sintomi d'infezione sono difficilmente riconoscibili.

La tutela del benessere animale è sancita dal citato regolamento (CE) n. 1099/2009 in quanto, come dichiarato dallo stesso, una corretta macellazione contribuisce a migliorare la qualità della carne e indirettamente produce un impatto positivo sulla sicurezza del lavoro nei macelli.

La norma impone maggiori responsabilità agli operatori e ai produttori di dispositivi per lo stordimento e l'abbattimento; un'adeguata formazione per coloro che lavorano negli impianti di macellazione con l'obbligo di acquisire, attraverso un esame, il certificato d'idoneità; maggiori garanzie del rispetto delle condizioni relative al benessere degli animali durante gli abbattimenti eseguiti ai fini profilattici nonché reca l'elenco dei metodi di stordimento e abbattimento consentiti relativamente alle diverse specie animali oggetto di macellazione.

In applicazione dello stesso regolamento gli animali devono essere abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di cui all'allegato I del medesimo regolamento. I metodi che non provocano la morte istantanea (semplice stordimento) devono essere seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali l'enervazione, il dissanguamento, l'elettrocuzione o la prolungata anossia.

Sebbene le normative europee e nazionali stabiliscano criteri precisi per garantire il benessere animale e la sicurezza igienico-sanitaria, troppi sono ancora i casi in cui questi sono disattesi in parte o completamente, come emerge dai fatti di cronaca, dalle inchieste e dalle stesse ispezioni ufficiali. Tali violazioni, come dichiarato dalla stessa Società italiana di medicina veterinaria preventiva nel manuale operativo "Trasportabilità di animali affetti da patologie e gestione dei bovini a terra" redatto con il patrocinio del Sindacato italiano veterinario di medicina pubblica "minano la stessa credibilità di categoria a fronte di responsabilità di una serie di figure professionali, per le quali risulta necessaria un'adeguata analisi".

Negli ultimi anni, inoltre, sempre più cittadini hanno mostrato interesse e sensibilità verso le tematiche relative al benessere animale anche durante la macellazione o l'abbattimento; "se i macelli avessero le pareti di vetro saremmo tutti vegetariani" diceva Tolstoj più di un secolo fa.

In una società sempre più attenta al tema dell'alimentazione e alle sue conseguenze si tratta ormai di una questione che incide sull'atteggiamento del consumatore

nei confronti dei prodotti. Un'attenzione che va oltre il mero rispetto delle norme igienico sanitarie fino al rispetto degli animali, a cui non devono essere inflitte inutili sofferenze.

Da tali premesse risulta quanto mai necessario predisporre un sistema di controllo più accurato e puntuale che garantisca il benessere animale, tuteli i consumatori assicurando legalità e trasparenza, analogamente a quanto già avviene in altri Paesi: dalla formazione degli operatori, ai controlli tramite personale veterinario a rotazione e soprattutto attraverso un sistema di sorveglianza a circuito chiuso.

L'articolo 1 chiarisce che la finalità della legge è il contrasto delle eventuali violazioni della normativa vigente attraverso l'introduzione di nuovi sistemi di verifica e controllo.

L'articolo 2 descrive il sistema di videosorveglianza da installare all'interno degli impianti di macellazione nel rispetto della tutela dei lavoratori e della *privacy*.

L'articolo 3 prevede un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per l'installazione degli impianti di video-sorveglianza.

L'articolo 4 sancisce le condizioni di accesso alle registrazioni di videosorveglianza.

L'articolo 5 individua le sanzioni risultanti dalla disattenzione delle prescrizioni di video-sorveglianza.

L'articolo 6 definisce la formazione obbligatoria e continua degli operatori del settore, con particolare attenzione al responsabile per il benessere animale.

L'articolo 7 definisce il controllo ordinario all'interno delle strutture di macellazione, i compiti del personale adibito al controllo e alla valutazione tramite l'ausilio dei filmati risultanti dalla video-sorveglianza nonché la rotazione del personale incaricato.

L'articolo 8 prevede che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di prevenire e di contrastare le violazioni delle prescrizioni igienico-sanitarie e le condotte di maltrattamento e di abuso in danno degli animali, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte presso le strutture di abbattimento, di seguito denominate « macelli », garantendo la piena attuazione della legislazione vigente per la tutela della salute del cittadino e del benessere degli animali.

2. I macelli sono censiti in un Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute che ne cura la tenuta e ne garantisce il libero accesso.

ART. 2.

(Impianti di videosorveglianza).

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nei macelli sono installati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende aver avuto esito positivo.

2. Gli impianti di videosorveglianza sono installati in tutti i macelli, ad esclusione di quelli a capacità limitata. Ciascun macello, avvalendosi del responsabile per il benessere animale di cui all'articolo 6, comma 1, con l'ausilio tecnico degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, individua le zone e le procedure da sottoporre a videosorveglianza basandosi sulla valutazione della qualità del benessere animale con particolare attenzione ai luoghi di sosta e di arrivo dei mezzi di trasporto, a quelli di carico e di scarico degli animali dal mezzo di trasporto, alla stalla di sosta, ove prevista, e al luogo dove si procede allo stordimento e all'abbattimento degli animali, in modo da consentire la ripresa esclusiva dell'animale per l'intera durata del processo di abbattimento.

3. Il sistema di videosorveglianza è adottato nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e della legge 20 maggio 1970 n. 300, prevedendo il divieto di riprendere gli operatori del settore. Il sistema consente un controllo continuativo 24 ore su 24 e sette giorni su sette nelle zone dei macelli individuate ai sensi del comma 2.

4. L'adeguamento dei macelli al sistema di videosorveglianza e il relativo funzionamento e mantenimento sono totalmente a carico del gestore che deve contestualmente installare un sistema informatico, anch'esso a carico del gestore, che consenta di mantenere in memoria le registrazioni per sei mesi. La registrazione dei dati deve essere catalogata in base al giorno e alla telecamera.

5. La presenza degli impianti di videosorveglianza di cui al presente articolo è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Il personale dei macelli ha diritto a un'informativa sulla raccolta delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi. L'informativa deve essere comunicata al personale dall'ente gestore del macello entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro della salute adotta, con proprio decreto, apposite linee guida per l'installazione degli impianti di videosorveglianza di cui al presente articolo, al fine di garantire una puntuale copertura di tutte le zone dei macelli individuate ai sensi del comma 2.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante per la protezione dei dati personali definisce, con proprio provvedimento, gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo.

ART. 3

(Credito d'imposta per installazione di impianti di videosorveglianza)

1. Ai macelli che provvedono all'installazione di impianti di videosorveglianza ai sensi dell'articolo 2, all'adeguamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute.

2. Il credito d'imposta può essere utilizzato integralmente a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa o ripartito in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di

cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

6. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta per il quale è stato attribuito il credito.

ART. 4.

(Accesso alle registrazioni).

1. L'accesso alle registrazioni degli impianti di videosorveglianza di cui all'articolo 2 è vietato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni degli impianti di cui al comma 1 è disciplinato dal libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

3. Le registrazioni degli impianti di cui al comma 1 devono inoltre essere verificate a campione dalle autorità deputate al controllo ai fini di una corretta valutazione del rispetto della normativa vigente.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. La mancata installazione dei sistemi di video-sorveglianza entro il termine di cui all'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 euro a 25.000 euro. In caso di recidiva la sanzione è aumentata del doppio e l'attività di macellazione è sospesa fino alla messa in pristino.

2. La mancata consegna delle registrazioni richieste ai sensi dell'articolo 4 o la falsificazione delle stesse, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 euro a 20.000 euro e con la sospensione dell'attività di macellazione fino alla con-

segna delle registrazioni. In caso di recidiva la sanzione è aumentata del doppio.

ART. 6.

(Formazione degli operatori).

1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa igienico-sanitaria e il benessere animale, il gestore del macello garantisce, come condizione minima per lo svolgimento di prestazioni all'interno della struttura, la formazione continua dei propri operatori attraverso appositi corsi di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla figura del responsabile per il benessere animale, individuato dalle linee guida del Ministero della salute, sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009.

2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce i requisiti e i contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 1, che sono organizzati dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

3 La formazione degli operatori è sottoposta a verifica con cadenza biennale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.

ART. 7.

(Controlli ordinari).

1. A garanzia del corretto adempimento della normativa vigente, un medico veterinario e il responsabile per il benessere animale sono presenti in tutte le fasi di movimentazione dell'animale nei macelli.

2. I controlli nei macelli, stabiliti dalle linee guida del Ministero della salute sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, sono effettuati da due medici veterinari pubblici almeno tre volte l'anno, assicurando l'alternanza del personale incaricato.

3. Il personale veterinario si avvale delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza di cui all'articolo 2, tramite verifica

a campione delle ore di funzionamento dell'impianto, da confrontare con l'agenda di lavoro del macello, al fine dell'esaustiva valutazione della struttura, di cui il personale veterinario è diretto responsabile.

4. In caso il controllo evidenzi una non conformità nell'adeguamento dei macelli alle disposizioni della presente legge, il controllo deve essere ripetuto entro i 3 mesi successivi, al fine di verificare il corretto adeguamento della struttura.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina le modalità di controllo di cui al presente articolo e l'armonizzazione dei controlli previsti dalla presente legge con quelli previsti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e dalle altre normative che prevedono ispezioni, controlli o verifiche presso i macelli.

ART. 8.

(Relazione alle Camere).

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

ART. 9.

(Disposizioni finanziarie).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17PDL0057970